

COMUNE DI MORINO (AQ)			
Anno	Titolo	Classe	
2020	IV	13	ARRIVO
Prot.n.	2706	Del	21/07/2020



**comune.morino.aq@pec.comnet-ra.it**

**Da:** Per conto di: abruzzo.controllo@corcontecert.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** martedì 21 luglio 2020 13:34  
**A:** comune.morino.aq@pec.comnet-ra.it; ANTONIO.TOLLOSO@ODCECPESCARA.IT  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: DELIBERAZIONE N. 144/2020/PRSE - COMUNE DI MORINO (AQ) - QUESTIONARI RENDICONTI ESERCIZI 2015, 2016, 2017 E 2018 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  
dati-cert.xml; postacert.eml (4,53 MB)  
**Allegati:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Firmato da:**

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/07/2020 alle ore 13:33:53 (+0200) il messaggio "DELIBERAZIONE N. 144/2020/PRSE - COMUNE DI MORINO (AQ) - QUESTIONARI RENDICONTI ESERCIZI 2015, 2016, 2017 E 2018 E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI" è stato inviato da "abruzzo.controllo@corcontecert.it" indirizzato a:  
ANTONIO.TOLLOSO@ODCECPESCARA.IT comune.morino.aq@pec.comnet-ra.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20200721133353.12207.546.1.68@pec.aruba.it



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali



e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

vista l'ordinanza del 16 giugno 2020, n. 27/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;


#### FATTO

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2. Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.

1.3 Con deliberazione del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e relativo questionario al rendiconto 2018 per gli organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 27 settembre 2019,



deliberazione n. 114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.

2. L'Organo di revisione del Comune di Morino (AQ) - 1.449 abitanti - ha trasmesso, le relazioni ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e Con.te, rispettivamente in data 28 febbraio 2017, 20 dicembre 2017, 12 aprile 2019 e 29 gennaio 2020.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'articolo 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'articolo 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare



successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte costituzionale n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli articoli 81, 119 e 120 della Costituzione. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3, del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se



accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

1.2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Morino (AQ), l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità/anomalie gestionali, e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sul risultato di amministrazione, sull'andamento del saldo della gestione di parte corrente, sulla gestione della liquidità e dei residui. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia.

Si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi sulla gestione finanziaria dell'Ente rilevati dalla Sezione.

2. Il Comune chiude il riaccertamento straordinario e le annualità 2015-2018 con un risultato di amministrazione positivo pari, rispettivamente, a € 122.207,88 (01.01.2015), € 147.077,98 (2015), € 277.140,59 (2016), € 273.868,14 (2017) e € 776.049,61 (2018).

Tabella 1 – Risultato di amministrazione

	Riaccertamento straordinario dei residui all'01.01.2015	2015	2016	2017	2018
<b>AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE</b>	<b>122.207,88</b>	<b>147.077,98</b>	<b>277.140,59</b>	<b>273.868,14</b>	<b>776.049,61</b>
PARTE ACCANTONATA	51.339,48	95.448,90	122.669,99	210.877,49	251.412,68
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	41.772,90	75.473,59	83.344,68	171.802,18	211.687,37
Fondo accantonamenti per indennità di fine mandato	-	650,00	650,00	-	-
Fondo per perdite nelle società partecipate	-	19.325,31	38.675,31	38.675,31	38.675,31
Aitri accantonamenti	9.566,58	-	-	400,00	1.050,00
PARTE VINCOLATA	6.987,64	13.754,41	13.754,41	22.872,57	293.338,60
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	26.814,16	26.814,16	26.814,16	13.653,32	146.000,00
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>37.066,60</b>	<b>11.060,51</b>	<b>113.902,03</b>	<b>26.464,76</b>	<b>85.298,33</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati dell'elaborazione di G.C. n. 27 del 16.05.2015, SIRTEL, BDAP

Al netto delle somme accantonate, vincolate e destinate agli investimenti l'Ente consegue, negli esercizi in esame, un saldo finale, comunque, positivo ("Parte disponibile").

Il Comune provvede ad accantonare una parte del risultato di amministrazione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), per il pagamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco e per coprire eventuali perdite delle società partecipate.

A fine 2018 effettua un accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 211.687,37 (21,40% dei residui attivi).



In riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

3. Anche la gestione di parte corrente registra un risultato positivo; nello specifico, il Comune chiude, tutte le annualità in esame, in equilibrio, con un saldo pari, rispettivamente, a € 61.351,09 (2015), € 179.193,52 (2016), € 28.258,15 (2017) e € 256.262,02 (2018).

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

4. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune alla fine delle annualità in esame presenta un fondo cassa positivo, con un trend in aumento nel quadriennio ed un saldo riscossioni/pagamenti positivo. A fine 2018 il fondo cassa è pari a € 325.703,45, con un aumento del 841,02% rispetto al 2015 (€ 34.611,74).

Tabella 2 – Gestione della liquidità

	2015	2016	2017	2018
FONDO CASSA INIZIALE	0,00	34.611,74	169.987,36	85.559,01
TOTALE RISCOSSIONI	3.934.930,01	3.052.800,99	2.098.644,63	2.564.437,89
TOTALE PAGAMENTI	3.900.318,27	2.917.425,37	2.183.072,98	2.324.293,45
FONDO CASSA al 31.12	34.611,74	169.987,36	85.559,01	325.703,45
Fondi vincolati	0,00	43.047,38	79.920,29	265.665,48

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Negli esercizi 2015 e 2016, a differenza degli esercizi successivi, fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, rispettivamente per € 1.195.106,52<sup>1</sup> (giorni di utilizzo 340, interessi maturati € 3.221,05)<sup>2</sup> e € 607.267,56<sup>3</sup> (giorni di utilizzo 220, interessi maturati 998,04)<sup>4</sup>, interamente rimborsata a fine esercizio.


Analizzando la gestione di liquidità del Comune è necessario rilevare un significativo miglioramento rispetto agli esercizi precedenti (2013-2014) che chiudevano con un fondo cassa pari a zero ed un costante ricorso all'anticipazione di tesoreria (cfr. deliberazione della Sezione n. 19/2017/PRSE del 2 febbraio 2017).

<sup>1</sup> Dati del rendiconto 2015 trasmesso dall'Ente alla banca dati SIRTEL.

<sup>2</sup> Questionario sul rendiconto 2016 inviato dall'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo.

<sup>3</sup> Dati del rendiconto 2016 trasmesso dall'Ente alla banca dati BDAP.

<sup>4</sup> Questionario sul rendiconto 2016 inviato dall'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo.



L'Organo di revisione, nei pareri ai rendiconti in esame, attesta che il fondo cassa al 31 dicembre delle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e, che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione, nel prendere atto delle azioni poste in essere dall'Ente per migliorare la gestione della liquidità e ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria, sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

5. A fine esercizio 2018 i residui attivi sono pari a € 989.154,19, di cui € 456.023,68 relativi agli esercizi precedenti, con una percentuale di riscossione pari a al 38,38% ed una percentuale di formazione pari a 71,05%. I residui passivi sono pari a € 474.590,11, di cui € 117.160,13 relativi agli esercizi precedenti, con una percentuale di pagamento pari a 72,66% ed una percentuale di formazione pari a 15,26%.

Tabella 3 – Gestione dei residui

	2015	2016	2017	2018
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>952.042,25</b>	<b>963.668,79</b>	<b>750.344,49</b>	<b>989.154,19</b>
di cui Residui esercizi precedenti	378.588,09	482.468,68	478.515,64	456.023,68
Residui competenza	573.454,16	481.200,11	271.828,85	533.130,51
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>768.067,59</b>	<b>765.744,50</b>	<b>467.381,99</b>	<b>474.590,11</b>
di cui Residui esercizi precedenti	186.234,46	257.311,76	220.970,42	117.160,13
Residui competenza	581.833,13	508.432,74	246.411,57	357.429,98

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL e BDAP

Nel corso del quadriennio in esame i residui passivi diminuiscono progressivamente, i residui attivi restano, pressoché, costanti.

Come noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso. La Sezione, pertanto, si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.





6. Negli esercizi 2015 e 2016 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del Tuel, rispettivamente per € 4.000,00, per sentenze esecutive, e per € 224.023,51, per procedure espropriative/occupazione d'urgenza<sup>5</sup>.

L'Organo di Revisore, nei pareri, attesta che gli atti sono stati regolarmente trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Anche nelle annualità precedenti (2012-2014) il Comune aveva provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio, come evidenziato dalla Sezione con deliberazione n. 19/2017/PRSE del 2 febbraio 2017, in sede di esame del rendiconto 2014.

Al riguardo è d'obbligo evidenziare che l'Ente non provvede ad effettuare alcun accantonamento sul risultato di amministrazione per far fronte a passività potenziali/contenziosi.

Nel parere al rendiconto 2018 l'Organo di revisione rileva che *"il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per il pagamento di potenziali oneri derivati da sentenze considerato che al 31.12.2018 tutte le controversie erano state risolte"*, tuttavia, *"consiglia al Comune di destinare una parte di avanzo disponibile ad un prudenziale accantonamento al fondo contenzioso visto l'apertura di una nuova controversia nel corso del 2019"*. Tale accantonamento non viene, però, effettuato.

Alla luce di quanto sopra rappresentato la Sezione sottolinea che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti o reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, al Comune di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio.

La Sezione invita, inoltre, l'Organo di revisione e l'Amministrazione comunale ad effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

7. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio comunale di Morino (AQ), con deliberazioni di Consiglio comunale n. 33 del 28 dicembre 2018 e n. 19 del 27 dicembre 2019, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica

---

<sup>5</sup> Pareri dell'Organo di revisione ai rendiconti di gestione 2015 e 2016.



delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Le suddette deliberazioni sono state regolarmente trasmesse alla Sezione regionale di controllo. Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune, al 31 dicembre 2018, detiene le seguenti partecipazioni: SEGEN HOLDING S.r.l. (7,80%, partecipazione diretta), C.A.M. S.p.a. (1,81%, partecipazione diretta), SEGEMO S.r.l. in liquidazione (91,50%, partecipazione diretta), Consorzio Gestione Risorse Forestali ed Ambientali Valle Roveto S.r.l. (15,87, partecipazione diretta). In riferimento a quest'ultima partecipazione il Consiglio comunale prevede la messa in liquidazione della società.

L'Organo di revisione, in riferimento agli organismi partecipati, nei questionari inviati alla Sezione ha rilevato le seguenti criticità:

- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate;
- non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 1 co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011);
- I prospetti dimostrativi di cui articolo 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione;
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità/irregolarità sopra evidenziate, e per l'effetto;

l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive volte: a una più efficiente gestione dei residui; ad attivare tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio, valutando l'opportunità di costituire un apposito accantonamento sul risultato di amministrazione per far fronte a passività potenziali; al rispetto della normativa relativa agli organismi partecipati;
- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.



**DISPONE**


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di MORINO (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020.


L'Estensore

Francesca Paola ANELLI



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI



Depositata in Segreteria il 20 LUG. 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

